

*litas Boum, ut dicerent Grimoaldum Ducem Beneventanorum transmississe homines cum pulveribus, quos spargerent per campos & montes, prata, & fontes, eo quod esset inimicus Christianissimo Imperatori Carolo, & de ipso sparso pulvere mori Boves. Propter quam causam multos comprehensos audivimus, & vidimus, & aliquos occisos, plerosque autem affixos tabulis in flumen projectos atque necatos. Et quod mirum valde est, comprehensi ipsi adversum se dicebant testimonium, habere se talem pulverem & spargere.* Guai, se in casi di pestilenza d' Uomini o d' Animali si caccia una di sì fatte immaginazioni in capo al matto Popolo. Non c'è maniera di farlo discredere, e facilmente si va a fognar de i delinquenti, e a levar loro la vita, come allora avvenne in Francia, senza pensare ( lo avvertì lo stesso Agobardo ) come mai quella pretesa velenosa polve nocesse a i soli Buoi, e non anche a gli altri Animali. E che succedessero molti omicidj di persone innocenti per questa Diabolica apprensione, lo ricaviamo anche da un Capitolare di Carlo Magno, pubblicato nel presente Anno, e rapportato dal Baluzio (a). *De Homicidiis factis Anno presenti inter vulgares homines, quasi propter pulverem mortalem*

(a) Baluz.  
Capitolar.  
Reg. Franc.  
T. 1.

Anno di CRISTO DCCCXI. Indizione IV.  
di LEONE III. Papa 17.  
di CARLO MAGNO Imperadore 12.

**S**UL principio di que' Anno, se pur non fu sul fine del precedente, rispedì l'Imperador Carlo a Costantinopoli Arsfacio, o sia Arsfacio Ambasciatore di Niceforo Augusto con una Lettera, che si legge fra l'Opere di Alcuino, ma non già scritta da lui (b) a nome dell'Imperadore, perchè Alcuino non era più tra i vivi. In essa Carlo tratta Niceforo col titolo di Fratello, per farsi conoscere eguale a lui in Dignità. Mandò con tal congiuntura anch'egli per suoi Ambasciatori a Costantinopoli Attone, o sia Azzo, Vescovo di Basilea, Ugo Conte di Tours, e Aione, o sia Agione Longobardo del Friuli; imperocchè il saggio Monarca accomunava anche a i Longobardi ed Italiani gli ufizj più onorevoli della Corte e del Regno. Abbiamo poi dalla Legge Ottava (c) di Pippino Re d'Italia nel Corpo delle Leggi Longobardiche, che in Italia c'erano de i Conti Franzesi, cioè de i Governatori delle Città, e de i Conti Longobardi. In oltre scrivono gli Annalisti d'allora (d), che que-

(b) Inter  
Alcuini Opera,  
Epist.  
111.

(c) Rerum  
Italic. P II.  
Tom. 1.

(d) Annales  
Francor.  
Eginhardi,  
Annales  
Francor.  
Metenses.  
Annales  
Francor.  
Bertiniani.